

Avviso

Alcune aziende beneficiarie hanno posto all'Organismo Intermedio, un quesito relativo all'esistenza ed al perimetro di un eventuale obbligo di capitalizzazione ed ammortamento delle spese ammesse ai programmi di investimento di cui alle Linee di intervento 4.1.1.2 e 4.1.1.1.

Tale dubbio interpretativo sembra discendere dalla lettura di quanto previsto nei rispettivi Avvisi Pubblici, che pertanto passiamo ad esaminare:

4.1.1.1

Il comma 3, dell'art. 9 dell' Avviso di cui al D.D.G. n. 1703 del 18/06/2010 così recita: “*Le agevolazioni di cui al presente bando, nei limiti delle intensità e degli importi massimi previsti, sono concesse nella forma di contributi diretti alla spesa, in conto capitale e in conto impianti, in caso di spese ammissibili relative a immobilizzazioni come definite dagli art. 2423 e seguenti del codice civile*”.

L'interpretazione della disposizione, invero di incerta ed involuta intelligibilità, si ritiene possa svolgersi su un profilo esegetico “descrittivo”, lasciando emergere un intento dispositivo e didascalico del legislatore della *lex specialis*, afferente la natura delle “agevolazioni di cui al presente bando”: difatti queste verrebbero proposte secondo la notoria distinzione tra “conto capitale” e “conto impianti” per la quale ultima, per mero intento descrittivo, ma con indubbio esito tuzioristico, viene richiamata la procedura di appostamento bilancistico prevista dal codice civile. In tale ottica la disposizione non presenterebbe alcun contenuto “prescrittivo”, rinviandolo alla normativa di riferimento, con l'indubbio vantaggio di armonizzarsi pienamente alle disposizioni contabili 24) e 16) sopra riferite.

Eventuali altre letture in senso “prescrittivo” della disposizione in analisi, lascerebbero intravedere che per l'inverarsi del requisito dell'ammissibilità delle spese, dovrebbe sussistere un collegamento condizionante e necessitato con l'imputazione dei costi alla categoria delle “**Immobilizzazioni**”, delineando un contesto interpretativo in evidente contrasto con gli orientamenti comunitari (cfr. sopra i riferimenti almeno al Reg. CE n. 800/2006), nonché del Principio Contabile 24) e con la consolidata dottrina di riferimento: a riguardo difatti la “facoltà” affermata dalla prevalente dottrina, diverrebbe con un sol tratto superata “dall'obbligo di capitalizzazione” in esito alla avversata interpretazione della disposizione della “*lex specialis*”.

Il Dirigente Generale
Arch. Alessandro Ferrara